

TRADUZIONE

ACCORDO QUADRO

tra l'Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell'ambito delle rispettive missioni e operazioni sul campo

CONSIDERANDO che nella dichiarazione comune sulla cooperazione ONU-UE nella gestione delle crisi firmata il 7 giugno 2007, il segretario generale delle Nazioni Unite e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea hanno ribadito la loro determinazione a rafforzare la cooperazione e il coordinamento reciproci nel settore della gestione delle crisi, incluso tramite l'istituzione di meccanismi di coordinamento e di cooperazione specifici per le situazioni di crisi e post-conflitto in cui le Nazioni Unite e l'Unione europea sono impegnate;

CONSIDERANDO che per rafforzare la cooperazione e il coordinamento reciproci di cui sopra le Nazioni Unite e l'Unione europea hanno convenuto di istituire un accordo quadro per la prestazione di reciproco sostegno in materia di logistica, amministrazione e sicurezza da parte delle operazioni di pace e missioni politiche delle Nazioni Unite (in appresso «missioni ONU») e da parte delle operazioni di gestione militare e civile delle crisi della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea (in appresso «operazioni UE») impegnate in situazioni di crisi e post-conflitto sul campo;

CONSIDERANDO che le spese derivanti dalle operazioni civili dell'Unione europea sono a carico del bilancio dell'Unione europea e sono eseguite dalla Commissione europea;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, le spese derivanti da operazioni UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa sono a carico degli Stati membri dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che, a norma della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, Athena è il meccanismo cui è affidata l'amministrazione dei costi comuni e a carico degli Stati delle operazioni UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa;

CONSIDERANDO che le Nazioni Unite e l'Unione europea confermano entrambe di essere autorizzate a sottoscrivere il presente accordo quadro e ad assumersi le responsabilità ivi contenute;

PERTANTO, le Nazioni Unite e l'Unione europea (singolarmente una «parte» e collettivamente «parti») convengono quanto segue:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1.1 Il presente accordo («accordo») definisce il quadro per la prestazione di reciproco sostegno in materia di logistica, amministrazione e sicurezza da parte delle missioni ONU e delle operazioni UE impegnate in situazioni di crisi e post-conflitto sul campo.

1.2 Il presente accordo non si applica:

- i) alla logistica o ad altro sostegno fornito alle missioni ONU o alle operazioni UE dai loro rispettivi Stati membri su base bilaterale;
- ii) agli accordi di cooperazione o assistenza tra le missioni ONU e le operazioni UE diversi dalla prestazione di sostegno in materia di logistica, amministrazione e sicurezza; o
- iii) agli accordi di cooperazione o assistenza tra le missioni ONU e le operazioni UE conclusi anteriormente alla data del presente accordo.

Articolo 2

Principi generali

2.1 Le autorità competenti delle parti possono concludere accordi per la prestazione di reciproco sostegno in materia di logistica, amministrazione e sicurezza (in appresso «sostegno») da parte delle missioni ONU e delle operazioni UE impegnate in situazioni di crisi e post-conflitto sul campo.

